

Federica Pozzetti

## La Logica vendicatoria nei moderni ordinamenti giuridici

### Abstract

*La rarefazione della pratica della vendetta è convenzionalmente ritenuta un marcatore della modernità, ma siamo davvero così convinti della sua estinzione? Nell'immaginario moderno al termine "vendetta" sono spesso associate connotazioni tipicamente negative: violenza incontrollata e intrinsecamente illegittima propria di popolazioni barbare, esercizio arbitrario della violenza tra privati, antitesi perfetta del diritto e della stessa giuridicità. In realtà, ad un'indagine più approfondita, essa non solo si rivela realtà meno negativa di quanto appaia a prima vista, ma si ritrova ancora diffusamente presente nelle pieghe dei moderni sistemi giuridici.*

### Vendetta e giustizia: due concetti non poi così distanti

Espropriata (almeno in apparenza) della sua legittimità dai poteri degli Stati, esecrata dal cristianesimo che ha provato a sostituirla con la legge del perdono, la vendetta - sebbene sembri ormai superata in ragione di una civiltà asseritamente più progredita e pacifica - ritorna spesso prepotentemente al centro dell'attenzione.

Come è stato scritto, la vendetta è "energia primordiale del vivente, reazione vitale all'offesa ricevuta. La vendetta è degli dei e degli uomini, dei vivi e dei defunti. Essa si situa tra le famiglie e tra le nazioni, la si incontra nelle periferie e nei tribunali. Talvolta virtù, quando difende la dignità violata; talvolta vizio, quando diviene cieca furia distruttrice"<sup>1</sup>.

Nell'antichità l'importanza della vendetta - dovere sociale prima che diritto - è testimoniata dalla presenza di divinità ad essa consacrate. Può ben dirsi che "tale desiderio è così naturale e universale che gli uomini primitivi hanno voluto elevarlo e sublimarlo in un sentimento sacrale e divino, hanno cioè voluto che gli dei se ne impossessassero per ridistribuire e ripagare i torti subiti"<sup>2</sup>.

Dal punto di vista antropologico la vendetta - come ha sottolineato Konrad Lorenz - è istinto, peraltro presente anche in molte specie animali<sup>3</sup>; un istinto che

---

<sup>1</sup> S. BERNI - G. COSI, *Fare giustizia. Due scritti sulla vendetta*, Giuffrè, Milano, 2014, 1.

<sup>2</sup> S. BERNI, "Elogio dell'ira", in S. BERNI - G. COSI, *Fare giustizia. Due scritti sulla vendetta*, cit., 7.

<sup>3</sup> F. AURELI, R. COZZOLINO, C. CORDISCHI, S. SCUCCHI, "Reindirizzamento dell'aggressione contro i parenti dell'aggressore tra i macachi giapponesi: espressione di un sistema vendicatorio?", in

non è necessariamente di morte, dato che il vindice raramente vuole arrivare a tanto verso l'offensore. Ma la vendetta non è solo istinto; è anche cultura che si è radicata in istituzioni, e si è presentata fino ai giorni nostri come una forma di giustizia inserita in un contesto sociale il più delle volte capace di mantenerne il controllo e fissarne i limiti<sup>4</sup>.

È interessante che tra i filosofi, i giuristi, i sociologi, gli antropologi, e in generale tra tutti coloro che hanno studiato a lungo il tema della vendetta, emerga costantemente l'idea che nei sistemi penali del presente non esista alcun principio di giustizia che differisca realmente dal principio di vendetta, tanto da arrivare a definire il sistema penale una sostanziale forma di vendetta pubblica<sup>5</sup>.

Se vero è questo assunto, la vendetta non può configurarsi come parte di un sistema repressivo appartenente all'età presociale e pregiuridica, ma deve necessariamente sapersi accettare come elemento strutturale degli ordinamenti giuridici del presente<sup>6</sup>.

La vendetta è un universale, non esiste cultura che non conosca il suo meccanismo e, al netto delle differenze – che pur sono presenti – è la sua essenza a svolgere il ruolo da comun denominatore tra i moderni sistemi penali e quelli del passato. A ben vedere la vendetta svolge una funzione molto simile ad una condanna giudiziaria nei nostri ordinamenti; esprime l'orrore per l'offesa e fa appello ad un sentimento profondo di giustizia che richiama un procedimento istituzionalizzato: accusa provata, condanna, castigo<sup>7</sup>.

Sebbene nell'immaginario comune la vendetta sia riconosciuta come pratica illecita e occulta, capace di insinuarsi laddove le istituzioni vengono a mancare e il singolo – o, in alcuni casi, il collettivo – si assume così la titolarità di infliggere una sofferenza al soggetto dal quale è stato ricevuto il torto, in molti da tempo hanno

---

*Antropologia della vendetta* a cura di G. Lorini e M. Masia, Università degli Studi di Cagliari – Pubblicazioni del dipartimento di Giurisprudenza, Serie II, 4, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, 187.

<sup>4</sup> R. BARTOLI, "Vendetta, amnistia, riconciliazione e punizione tra memoria e oblio", in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale Contemporaneo*, "Tempo, Memoria e Diritto Penale", Bologna, Febbraio/Marzo 2018, 218-219.

<sup>5</sup> F. SCIACCA, "Il potere della vendetta. Quattro lezioni", Edizioni Albo Versorio, Milano, 2018.; I.T. SABORIT, "La vendetta nell'ordinamento vendicatorio", in *La Giustizia Vendicatoria* a cura di P. di Lucia e L. Mancini, Jura – Temi e Problemi del Diritto, Edizioni ETS, Pisa, 2015, 127.

<sup>6</sup> R. GIRARD, "La violence et le sacré", Grasset, Paris, 1972; traduzione italiana di Ottavio Fatica e Eva Czerkl, "La violenza e il sacro", Adelphi, Milano, 1980, 2008, capitolo 1; U. CURI, "Il colore dell'inferno", Bollati Boringhieri editore, Torino, 2019: «l'esercizio concreto della giurisdizione, e più in generale la forma conferita al moderno diritto positivo, non segnano affatto il totale superamento della "logica" insita nella nozione di vendetta».

<sup>7</sup> I. T. SABORIT, "La vendetta nell'ordinamento vendicatorio", cit., 126-127.

abbandonato l'idea di una vendetta priva di limiti e caratterizzata da eccessi di violenza.

Che la vendetta sia stata contraddistinta da atti di vorace violenza contrari al senso di umanità che oggi rispecchia la cultura occidentale è un dato certo. Prima che nel XII secolo le città europee si dotassero dello *ius commune*, la prima forma di giustizia egemonica – la quale, in ogni caso, aveva mantenuto un impianto per lo più consuetudinario, costituendo il riflesso di quell'ideologia della parentela intensamente connotata dallo status e dall'onore – la regolamentazione dei conflitti era nelle mani di un sistema feudale consuetudinario caratterizzato dall'ostilità tra gruppi parentali e ceti in costante contrapposizione per la gestione e il controllo delle risorse economiche e politiche<sup>8</sup>.

La faida, pervasa dal linguaggio della violenza e dell'onore, spesso prevedeva il ricorso all'omicidio e alla ritorsione, che non necessariamente venivano indirizzati soltanto nei confronti dell'offensore, bensì anche contro vittime innocenti, legate per vincoli di parentela al responsabile<sup>9</sup>.

Tale sistema, quindi, si estrinsecava attraverso atti di natura vendicativa, caratterizzati da una violenza e brutalità tale che emerse la necessità di porvi un freno. L'introduzione del diritto romano-canonico permise di ridurre gli esiti sanguinosi dei conflitti tra fazioni e parentele, modificando progressivamente le pratiche di gestione del conflitto previste dalle leggi consuetudinarie. Ben presto si creò una burocrazia costituita da giudici, avvocati, notai che, insinuandosi nell'autonoma organizzazione dei conflitti locali, diventò sempre più capace di mantenere l'ordine sociale, riuscendo nel contenimento della violenza del sangue, e modificando le stesse modalità di azione della faida, che finì inevitabilmente per accogliere la procedura inquisitoria<sup>10</sup>.

Senza voler qui procedere ad esaminare lo sviluppo della giustizia punitiva che si andò determinando nell'Europa altomedievale, pare doveroso sottolineare che le trasformazioni giuridiche e socio-culturali di tale periodo storico posero le basi per la nascita dello Stato assoluto e innescarono il processo di relegazione del paradigma vendicativo: il mondo della faida – il quale, si dovrà rammentare, non

---

<sup>8</sup> C. POVOLO, "Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali nell'Europa medievale e moderna. Un approccio antropologico-giuridico", in Gordan Ravančić (ed.), *Our Daily Crime. Collection of Studies*, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2014, 9-57.

<sup>9</sup> E. A. WESTERMARCK, "The Essence of Revenge", in *Mind*, 27, 1898, 289- 310; traduzione italiana di Riccardo Mazzola (2015), "L'essenza della vendetta", in *La Giustizia Vendicativa*, cit., 15-34.

<sup>10</sup> C. POVOLO, cit., 23. Per approfondire il tema vendetta e faida, le cui distinzioni hanno interessato un dibattito interno all'antropologia sociale vedasi E. MIUR, "Mad Blood Stirring, Vendetta & Faction in Friuli during the Renaissance", in *Memorie storiche forogiuliesi*, diretta da A. Battistella, R. Della Torre, G. Fogolari, P.S. Leicht e L. Suttina, v. 73, 1993, 336-338.

costituisce un *unicum* del periodo medievale, bensì continua ad avere rappresentazioni anche all'interno delle moderne società<sup>11</sup> – è responsabile dell'aver attribuito un'aurea di negatività attorno al concetto di vendetta. Tanti sono, tuttavia, gli elementi che conducono al medesimo risultato.

Oltre al rischio di violenze incontrollate e trasversali, il lato oscuro della vendetta è stato certamente ravvisato nel c.d. processo della “vendetta che chiama vendetta”, ovvero nel pericolo che l'offesa ingenerasse una spirale infinita di vendette protratte nel tempo. Aspetto ben presente nel codice della vendetta barbaricina, il cui art.23 recita: *L'azione offensiva posta in essere a titolo di vendetta costituisce a sua volta nuovo motivo di vendetta da parte di chi ne è stato colpito, specie se condotta in misura non proporzionata ovvero non adeguata ovvero sleale. La vendetta del sangue costituisce offesa grave anche quando è stata consumata allo scopo di vendicare una precedente offesa di sangue*. Con tutta probabilità, la ragione di una tale convinzione risiede nel fatto che nel sistema barbaricino non occorre affatto che la vendetta realizzasse la pace:

«Lo stesso intervento della comunità nella disciplina della vendetta, lo sforzo che la comunità ha visibilmente compiuto per disciplinare e render certo il sistema della vendetta, non è altro che il visibile risultato dello sforzo che la comunità ha compiuto per intervenire a disciplinare un regime di guerra, un regime di conflitto che però (entro i limiti di questo codice), non vuole ancora risolvere. Che vuole sì disciplinare, sottraendo il vendicatore al piano istintivo in cui questo potrebbe operare e costituendolo anzi come suo organo (appunto per realizzare così il suo modo di intervenire nel sistema stesso della sua vita); ma non risolvere»<sup>12</sup>.

Il codice della vendetta barbaricina era infatti per molti aspetti ancora un codice di guerra: proprio per questo non concludeva e non voleva concludere nel senso della pace. Anche, quindi, laddove si riscontra un ordine e una regolamentazione alla pratica della vendetta – tanto da arrivare a definirla un ordinamento giuridico vero e proprio – essa rimane macchiata da quella sua componente che la spinge a sdoppiarsi.

Ad ogni modo, più di ogni altro *medium* è la letteratura ad aver veicolato un'idea di vendetta inesorabilmente collegata al suo lato più oscuro e smisurato.

Molti sono i racconti e le opere che descrivono i volti selvaggi e aggressivi della sua logica. Odisseo, tornato in patria, controlla il suo istinto fino al momento in cui scatena la sua devastante vendetta contro i soprusi dei Proci; nessuno viene risparmiato e la violenza è tale da mostrarsi in tutta la sua ferocia: Odisseo e il figlio

---

<sup>11</sup> F. SCIONTI, “Pratiche giuridiche locali. Il paradigma vendicatorio della faida garganica”, in Antonio De Lauri, *Antropologia giuridica. Temi e prospettive di ricerca*, Mondadori, Milano, 2013, 49-69.

<sup>12</sup> A. PIGLIARU, “La vendetta barbaricina”, in *La Giustizia Vendicatoria*, cit., 93.

Telemaco, con l'aiuto degli alleati, compiono scempio di corpi, recidendo le orecchie, le narici, i genitali dei traditori. Brutale e innaturale è poi la vendetta di Medea: il dovere e la *timé* sottesi alla volontà di vendetta si spingono oltre, superando la "giusta misura"; Euripide descrive la disperazione della donna che, animata da un odio terribile nei confronti di Giasone che l'ha tradita, la induce - tra follia e lucidità - al gesto estremo di vendetta. Medea, pur di porre rimedio al torto subito, fa violenza al proprio istinto materno e uccide i propri figli per assicurarsi che Giasone non abbia discendenza.

Ma la letteratura rappresenta allo stesso tempo anche la prima testimonianza della volontà dell'uomo di distaccarsi dalla carica aggressiva della vendetta.

Esempio più che noto è l'Orestea di Eschilo, la trilogia che narra la vendetta di Oreste, figlio di Clitennestra e Agamennone, compiuta sulla di lui madre, colpevole di aver ucciso Agamennone per aver questi sacrificato la figlia Ifigenia. Tutti i protagonisti della vicenda sono spinti dalla sete di vendetta: Oreste ed Elettra contro Clitennestra, Clitennestra contro Agamennone, Agamennone contro Priamo e le Erinni, le antiche dee della vendetta, contro Oreste<sup>13</sup>. L'aspetto rivoluzionario si rintraccia nella terza tragedia, le *Eumenidi*, ove si legge tutto l'orrore di Oreste per il gesto compiuto, sentimento che lo spinge - nella sua fuga dalle Erinni - a recarsi di fronte alla dea Atena, la quale istituisce l'Areopago, il primo tribunale cittadino, affinché egli possa esser messo al vaglio di giudici imparziali.

D'altra parte, come ha acutamente osservato Eva Cantarella, il processo di limitazione e controllo della vendetta affonda le sue radici in un'epoca addirittura antecedente alla nascita della *polis* greca. Nel 621 - 620 a.C. Draconte, legislatore dell'antica Atene, stabilì il divieto di far uso della vendetta in caso di omicidio: proibì, infatti, ai parenti della vittima di usare la forza privata, prevedendo l'obbligo di denuncia alla città del responsabile. Lo stato, solo dopo aver accertato attraverso i

---

<sup>13</sup> A. FICHERA, "Storia della vendetta. Arte della vendetta e vendetta nell'arte", La Lepre Edizioni, Roma, 2017, 38, descrive così le Erinni: "In origine le terribili dee apparivano per compiere vendetta ovunque una madre fosse stata offesa o uccisa. Eschilo, nelle Eumenidi, le trasformò da turba indistinta, feroce e irrazionale in personaggi del Coro che devono uniformarsi alla volontà divina e alle più ragionevoli leggi patriarcali della polis. Di numero imprecisato, ma sempre munite di armi per dare la caccia ai colpevoli, le Erinni erano raffigurate come fanciulle alate dai tratti orribili e con la capigliatura anguiforme. Più spesso [...] erano descritte come creature dalla pelle nera con gli occhi iniettati di sangue, ali di pipistrello, cinocefale e con serpi nere per capelli [...]. Euripide ridusse a tre il numero di queste entità infernali che al fine, in età alessandrina, ebbero un nome: Alétto, «incessante», «inquieta» o «che non dà tregua», simbolo della Collera, Tisifone, che deve la sua denominazione a *tisis* («rappresaglia»), specializzata nella punizione di omicidi, e Megèra, «l'odiosa» da *megaíro* («odiare»).

tribunali competenti se l'accusa fosse provata, irrogava la pena stabilita: la morte o l'esilio a seconda che l'omicidio fosse volontario o involontario<sup>14</sup>.

Nonostante tale legge, che pur rappresenta un passo importante per lo sviluppo della giustizia nella società greca, fu estremamente difficile estirpare dalla mentalità di molti ateniesi l'idea che la vendetta costituisse la pena più adeguata. La stessa Oresteia, né è la prova. Eschilo non sembra tanto criticare la vendetta e il senso naturale della sua attuazione, quanto la sua dismisura e il suo infinito propagarsi<sup>15</sup>: l'intervento dell'Areopago rappresenta così un cambiamento paradigmatico, teso a costituire una nuova visione di giustizia che si qualifica come imparziale e diretta ad interrompere il circuito interminabile della faida. Il fine è sempre il medesimo, allora come nel mondo medievale: controllare la dismisura della vendetta al fine di tutelare la vita politica e sociale delle città.

Con la nascita dello Stato assoluto si è fatto un passo decisivo nell'ambito del processo di relegazione della deriva violenta tipica del meccanismo vendicativo<sup>16</sup>.

In questo passaggio storico se da un lato si rintraccia un intento regolatorio e di pacificazione – pur con ogni sfumatura tesa al consolidamento del potere centrale<sup>17</sup> - dall'altro, emerge attorno alla vendetta un'immagine di pratica proibita che inevitabilmente ha finito per oscurare sia il suo lato riconciliatorio, sia la sua vera essenza.

Nessun diniego rispetto alla foga violenta che ha caratterizzato la vendetta – e che in alcuni casi continua a persistere – né tanto meno nessuna giustificazione,

---

<sup>14</sup> E. CANTARELLA, *“Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assassinio?”*, BUR Saggi, Milano, 2007.

<sup>15</sup> S. BERNI, *“Elogio dell'ira”*, cit., 17.

<sup>16</sup> Preme sottolineare che il processo di secolarizzazione della vendetta prima di giungere il suo apice con la nascita dello Stato Assoluto è un fenomeno che parte dal basso; a partire dal XII secolo si è verificata in maniera progressiva un'evoluzione culturale (non omogenea) che ha determinato il graduale abbandono delle pratiche vendicative violente. A tal riguardo pare interessante riportare un passo del pensiero espresso da N. ROULAND in *“Anthropologie juridique”*, Presses Universitaires de France, Paris, 1992; traduzione italiana di Roberta Aluffi Beck-Peccoz, *“Antropologia giuridica”*, Giuffrè, Milano, 1992 (in particolare: 310-322), ove si legge: «sembra che, se [lo Stato moderno] non mette fine alla vendetta, la sua affermazione provoca però il declino del sistema della vendetta, così come il suo indebolimento lo resuscita [...]. In effetti la vendetta non oppone più gruppi, come fa essenzialmente il sistema della vendetta, ma individui: in altre parole, essa non appare più come un processo strutturante la società».

<sup>17</sup> R. BARTOLI, *“Il diritto penale tra vendetta e riparazione”*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale* n. 1/2016, 100: «il superamento della vendetta non [è] dovuto tanto a ragioni di principio e di progresso che in realtà si sono aggiunte in un momento successivo come chiave di lettura retrospettiva, ma ad altre. In particolare, ciò che determina il passaggio della forza dalla mano privata a quella pubblica sembra essere soprattutto una “questione di potere”, vale a dire il consolidarsi del “potere” punitivo nelle mani di un soggetto pubblico».

solo una finalità: rispondere in termini negativi alla domanda se la vendetta sia costituzionalmente violenta. La vendetta non è violenza, è un principio che ha avuto connotazioni violente *in extremis* e in ragione di ciò, le è stata attribuita un'immagine oscura, da cui rifuggire. La vendetta non è violenta di per sé, ma è chi l'ha esercitata ad averle attribuito connotazioni alle volte aggressive; dovrà tenersi a mente che la vendetta è pur sempre il frutto della società in cui si muove: segue, a sua volta trasformandosi, le mutazioni di quello stesso contesto sociale, culturale e ideologico che l'ha generata.

Ad oggi tale contesto è evidentemente cambiato e della vendetta resta l'essenza, innegabilmente presente nei nostri ordinamenti. Infatti, nel momento in cui si guarda alla sua essenza, al suo principio immanente, mai toccato dalle mutazioni della storia e delle culture, la vendetta appare inesorabilmente collegata e, a tratti, sovrapposta alla stessa idea di giustizia<sup>18</sup>. Prima che un sentimento umano inevitabile o un'indole di reazione legata alla sfera emotiva del singolo, la vendetta è un fenomeno giuridico che incarna l'archetipo della difesa di un diritto, della risposta all'offesa. Sganciando il puro risentimento dal concetto di vendetta si scopre che essa non è pura emotività, bensì doverosità di agire contro l'ingiustizia; e in questo la vendetta somiglia molto alla giustizia: come quest'ultima, essa rappresenta la necessità di ristabilire l'ordine turbato.

Ecco che allora, quando si riconosce la giustizia come un'evoluzione del concetto di vendetta, svincolata dalla violenza e dalla brutalità a cui si è soliti ricondurla, essa risulterà ancora presente all'interno degli attuali ordinamenti giuridici. Lo Stato moderno è intervenuto proprio al fine di regolare l'eccesso di violenza, tuttavia, non si è mai svincolato veramente dalla logica vendicativa, ha mantenuto la sua essenza, tanto che la sanzione può ben dirsi la forma pubblica di una vendetta privata.

Ciò risulterà ancora più vero, laddove si avrà per evidente che, se con la pena codificata e attribuita alla mano pubblica ci si è svincolati dalla brutalità della vendetta del sangue, la sofferenza insita nell'idea di punire non è mai scomparsa.

---

<sup>18</sup> E. A. WESTERMARCK, *"The Essence of Revenge"*, cit., 305: «In all cases revenge implies, primordially and essentially, a desire to cause pain or destruction in return for hurt suffered, whether the hurt be bodily or mental; and if, as is often the case, to this desire is added the intention to enhance the wounded "self-feeling" this does not interfere with the true nature of the primary feeling of revenge»; sul raffronto con le teorie relative alla natura della vendetta di S.R. Steinmetz, esposte in *"Ethnologische Studien zur ersten Entwicklung der Strafe"*, Leiden, 1894, vol. I, 355, 356, 359, 361.

Sebbene non ci sia violenza fisica, resta la sofferenza, resta – per estremizzare – la violenza morale. Non si può punire senza sofferenza. Non si può fuggire dalla sofferenza arrecata dalla pena<sup>19</sup>.

L'ordinamento giuridico moderno, e in particolare, il sistema penale occidentale è quindi in realtà molto più vicino alla vendetta di quanto si possa pensare. E' stato anzi affermato che il nostro sistema penale sia vittima di un paradosso: la vendetta, così come siamo abituati ad intenderla, esisterebbe meno negli ordinamenti giuridici vendicatori piuttosto che nei nostri, poiché non ammettendola in alcun modo essa riuscirebbe a nascondersi con più facilità:

«[...] è difficile ammettere che il desiderio di vendetta possa essere introdotto anche impercettibilmente, al netto del controllo giuridico, in una legge o in un processo. Non si è disposti ad ammettere la presenza della vendetta, perché si crede che sia una pulsione irrazionale che l'ordinamento giuridico deve dominare in ragione di una sua presunta superiorità razionale. In questo modo però si può facilmente cadere in una vendetta senza limiti e controllo»<sup>20</sup>.

Ma vi è di più: riconoscendo la vendetta come parte ancora viva della nostra cultura giuridica si può agevolmente disciplinarla ed estrarne la componente compositoria; allontanandola, invece, si corre il rischio di inciampare nella sua carica aggressiva.

La vendetta, quindi, non è mai stata abbandonata dai moderni ordinamenti giuridici. C'è chi la nasconde dietro al più rassicurante nome di giustizia e ha trovato modi per regolamentare la pulsione al castigo, esaltandone anche il suo lato "buono" che va verso forme conciliatorie che sembrano quasi abbandonare l'idea di punizione per avvicinarsi al perdono riabilitativo, e chi, invece, non ha mai superato il suo lato estremo e primitivo, fatto del sangue che chiama al sangue.

---

<sup>19</sup> L. ALICI, *"Rendere ragione della pena"*, Introduzione a P. RICOEUR, *"Il diritto di punire"*, a cura di L. Alici, Editrice Morcelliana, Brescia, 2012, 23: «[...] lo scacco che coinvolge il giudiziario è il tragico della pena, ovvero che dovendo rendere giustizia a qualcuno finisco per infliggere sofferenza ad un altro. [...] la sofferenza, intesa qui come privazione della libertà, è il solo canale di comunicazione e di proporzione, e rivela in ultimo l'impossibilità di eliminare definitivamente un residuo di violenza originaria che permane anche nella giusta pena, rischiando di farne una sorta di vendetta sotto mentite spoglie: è pensabile una giustizia che non abbia alcun residuo di violenza e che quindi risulti concretamente impermeabile a ogni possibile rigurgito di vendetta? è possibile pensare, per la ragione umana, una sostituzione della privazione di libertà?».

<sup>20</sup> I.T. SABORIT, *"La vendetta nell'ordinamento vendicatorio"*, cit., 129.

**Il volto conciliatorio e riabilitante della vendetta. La mediazione penale e i suoi punti di contatto con il sistema vendicatorio.**

La violenza, la dismisura e la propagazione continua sono state veicolate come le accezioni più tipiche del paradigma vendicatorio; tali connotazioni hanno generato agli occhi dell'uomo moderno la convinzione che la scelta di un suo definitivo abbandono sia stata non solo giusta, ma anche naturale, in ragione dello sviluppo della società verso forme di giustizia più avanzate e pacifiche. La dichiarata volontà di ridurre gli esiti sanguinosi dei conflitti, attraverso l'istituzione di strutture terze estranee agli stessi, ha, tuttavia, nascosto solo in parte il fatto che la nuova entità statale stava di fatto avocando a sé il diritto di punire, monopolizzando la pratica della vendetta<sup>21</sup>.

Il tentativo di sganciarsi dalla logica vendicatoria, se da un lato ha provocato una concezione negazionista della vendetta, in quanto considerata violenza incontrollata, dall'altro ha soppresso – forse nemmeno del tutto involontariamente<sup>22</sup> – un aspetto determinate della vendetta: quello della conciliazione.

Il sistema vendicatorio tradizionale rappresenta, infatti, ben altro rispetto alla semplice giustizia lasciata nelle mani del singolo da cui si crede possano discendere con più facilità estrinsecazioni violente del fenomeno vendetta. Oltre al fatto che sarebbe riduttivo ricondurla nell'ambito della sola giustizia privata, essendo un fenomeno enormemente più complesso e particolare, recenti studi antropologici hanno osservato come la logica della vendetta, prima di arrivare ad un componimento sanguinoso del conflitto, implicasse inevitabilmente un contatto tra vittima e aggressore che poteva anche risolversi nella direzione del riconoscimento e della conciliazione.<sup>23</sup>

Facciamo un passo indietro e torniamo per un momento al mondo omerico. Nell'Iliade sono noti due episodi che evidenziano più di altri le modalità di

---

<sup>21</sup> G. COSI, "Ordine, vendetta, pena", in S. BERNI – G. COSI, *Fare giustizia. Due scritti sulla vendetta*, cit., 103.

<sup>22</sup> R. BARTOLI, cit., 105, si chiede se il superamento della giustizia privata non sia sorto tanto dall'esigenza di superare la vendetta quanto invece dalla necessità di superare la sua componente negoziale: «[...] dal punto di vista del potere pubblico, il superamento della giustizia privata sarebbe da imputare non solo – e forse non tanto – alla necessità di superare la vendetta, ma anche – e forse soprattutto – alla necessità di superare la componente negoziale. Detto diversamente, con la creazione di un sistema punitivo pubblico, si è venuto ad affermare una concezione della giustizia più astratta, ma anche più "egualitaria", rispetto alla quale il sistema di giustizia negoziale si rivelava "concreto" e quindi differenziante, se non addirittura discriminatorio».

<sup>23</sup> N. D. FUSTEL DE COULANGES, "La Monarchie franque", Hachette, Paris, 1888 ; traduzione italiana (parziale) di Lucia Bellucci, "La composizione", in *La Giustizia Vendicatoria*, cit., 57-77.

attuazione pacifiche della vendetta; nel XVIII canto - celebre per aver testimoniato il primo processo della storia - vengono descritte alcune immagini scolpite sullo scudo di Achille:

«E v'era del popolo nella piazza raccolto:  
e qui una lite sorgeva: due uomini leticavano per la *poiné* di un uomo ucciso  
l'uno dichiarandolo in pubblico, dichiarava di aver tutto pagato  
l'altro negava d'aver niente avuto:  
entrambi ricorrevano all'istor per avere il termine del processo  
il popolo acclamava ad entrambi, di qua e di là difendendoli;  
gli araldi trattenevano il popolo; i gerontes (i vecchi)  
sedevano su pietre lisce in sacro cerchio,  
avevano tra mano i bastoni degli araldi voci sonore,  
con questi si alzavano e sentenziavano (*dikazon*) ognuno a sua volta;  
nel mezzo erano posti due talenti d'oro,  
da dare a chi di loro dicesse più dritta giustizia»<sup>24</sup>.

Di fronte all'autorità giudiziaria, si trovano due uomini in contesa tra loro: il primo chiede di poter validamente esercitare la propria vendetta contro l'altro, responsabile dell'omicidio di un suo parente, mentre il secondo asserisce di aver già pagato una *poiné*, ritenendo quindi di non doverla subire. L'autorità giudiziaria è chiamata così a verificare che la *poiné* sia stata realmente pagata dal responsabile.

Al di là della portata storica di questi versi, in sottofondo si leggono agevolmente le logiche estranee alla violenza a cui il meccanismo vendicatorio ben può tendere. La *poiné* rappresenta, infatti, l'accordo tra le parti a che il conflitto si estingua senza che sia versato sangue. Lo stesso termine *poiné* - da cui discende il latino *poena* - ha un duplice significato: "riparare" e "compensare" da una parte, "punire" dall'altra. Rappresenta ciò che viene dato "in compenso" di qualcos'altro, indicando allo stesso tempo la riparazione e il castigo.

Vi è poi un altro passo in cui con tutta evidenza si comprende la caratteristica tipica della *poiné*: la scelta in merito alla sua accettazione è rimessa alla famiglia, ai parenti della vittima, oppure, laddove non ci sia stato omicidio, allo stesso offeso. Al riguardo, piuttosto conosciuta è la scena in cui Achille decide di accettare la *poiné* offerta da Agamennone per avergli sottratto la schiava Briseide; ella non è una semplice schiava, rappresenta il simbolo della *timé*, l'onore del guerriero: per questo il gesto di Agamennone rappresenta un'ingiuria che, contraria all'etica, sembra giustificare la vendetta pubblica di Achille, ovvero l'astenersi dal combattere. In seguito, il poeta inserisce un passaggio in cui evidenzia la differenza tra giusta vendetta e risentimento. Achille, presa coscienza del proprio errore, eliminerà dal

---

<sup>24</sup> E. CANTARELLA, in "Senza vendetta nella sala morrete!", in *La Giustizia vendicativa*, cit., 167.

suo animo la crudeltà e il risentimento, passioni vili che determinano la *hybris*, e si deciderà per accettare la *poiné* del suo comandante<sup>25</sup>. Una volta accettata, in quanto ristabilita l'armonia naturale e riparato il torto, la vendetta gli sarà esclusa, non più perseguibile<sup>26</sup>.

La vendetta, quindi, mette in moto un procedimento di incontro che non necessariamente assume le vesti più aggressive, ma si risolve tra le parti attraverso l'attribuzione di un riscatto che si figura come "giusta vendetta". In questo senso, la *poiné* non è una semplice alternativa, ma costituisce un esito possibile del meccanismo vendicatorio.

Prima di procedere oltre nell'analisi del lato per così dire "buono" della vendetta e dei suoi punti di contatto con la *restorative justice*, preme puntualizzare come, a dispetto dell'idea oscura che le è stata attribuita, essa non rappresenti affatto un fenomeno del tutto incontrollato e riposto nelle mani del solo privato. La vendetta, se non in società davvero primitive, è sempre stata inserita in un sistema di giustizia che ne ha regolato l'applicazione, prevedendo modalità di composizione tese in primo luogo a forme di natura conciliatoria e riparativa<sup>27</sup>.

Per non limitarsi al mondo greco, varrà da esempio la realtà dell'antica Roma, dove l'offeso, per ottenere la riparazione del torto subito, si rivolge al tribunale, ad una figura esterna alle parti del conflitto, la quale si occupa - quale regolatore di vendetta - di infliggere al responsabile non una pena pubblica, bensì una privata.

Siamo di fronte ad uno spazio in cui la forza dell'azione di rivalsa viene contenuta e regolata senza che sia precluso al singolo offeso rivalersi direttamente su chi gli abbia recato un torto<sup>28</sup>. Tuttavia, per le offese più gravi residuano,

---

<sup>25</sup> A. FICHERA, cit., 32.

<sup>26</sup> Al riguardo si dovrà esplicitare che nel mondo omerico, secondo quanto ricostruito da E. CANTARELLA, in "Senza vendetta nella sala morrete!", in *La Giustizia vendicatoria*, cit., «Chi, avendo compiuto un atto che lo esponeva a una rappresaglia, voleva sottrarsi all'esercizio di questa aveva due modi per farlo. Il primo era un rimedio di fatto: prendere spontaneamente la via dell'esilio. Dove, di regola, non veniva inseguito: il fatto stesse che fosse fuggito mostrava la forza e dunque la superiorità sociale dell'offeso. Il secondo era il pagamento di un riscatto in danaro o in natura: la *poiné*, parola importante, da cui derivano il latino e l'italiano pena. Pagandola, l'offensore ammetteva implicitamente di non essere in grado di sostenere la rappresaglia, riconoscendo la superiorità dell'offeso; e ricevendola, d'altro canto, si placava "il cuore superbo e l'animo" dell'altro, che aveva ricevuto il riscatto»; sul concetto di *hybris*, si rimanda a E. CANTARELLA, "Itaca: eroi, donne, potere tra vendetta e diritto", Feltrinelli, Milano, 2002.

<sup>27</sup> Per approfondimenti v. E. WEITEKAMP, "The history of restorative justice", in *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime* a cura di G. Bazemore and L. Walgrave, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1999, 75-102.

<sup>28</sup> R. BARTOLI, cit., 99, in proposito: «[...] vi sono state fasi storiche in cui il comportamento vendicatorio avveniva comunque sotto il controllo di un potere terzo e pubblico, sia per quanto

purtroppo, rischi di eccessi: i responsabili vengono “assegnati” alla vittima, la quale riceve dal tribunale la legittimazione ad esercitare la propria vendetta.<sup>29</sup>

Il diritto romano istituzionalizza così la pratica vendicatoria, cercando di arginare la violenza in cui questa può sfociare: sfrutta figure terze, quali giudici, magistrati o arbitri, affinché agevolino la transazione tra le parti e sia disposta una composizione, normalmente di natura pecuniaria, la cui misura viene stabilita in ragione della gravità dell’offesa.

Con la caduta dell’Impero d’Occidente si fa largo nel territorio e nella cultura romana una nuova classe dirigente barbarica, che arriva a modificare profondamente l’apparato burocratico ed istituzionale del mondo romanico, fino a dare vita a quella che sarà la cultura dell’Europa medievale<sup>30</sup>.

In questo contesto di enorme stravolgimento, un dato non cambia: la vendetta, sia nel suo rischio alla dismisura – che, infatti, verrà poi soffocato attraverso il progressivo affermarsi del primato della legge e del principio della personalità – sia nel suo lato puramente riconciliatorio, resta a reggere le dinamiche della giustizia.

La vendetta rimane, quindi, il metodo preferito per ristabilire gli equilibri violati, per conseguire un risarcimento e ottenere soddisfazione. Nella cultura del V-VI sec. d.C. – ma a dire il vero, anche in quella successiva, tipica dell’età comunale, pur con ogni trasformazione intervenuta in punto di legittimazione della pratica vendicatoria e di mediazione da parte delle figure istituzionali – persiste la convinzione che la riparazione del torto consista nella soddisfazione, nella restituzione della dignità e dell’onore, le quali possono essere raggiunte, prima che

---

riguardava l’accertamento dei presupposti del fatto che poi legittimavano il ricorso alla violenza per mano privata, sia per quanto riguardava la stessa esecuzione vendicatoria per mano privata. In particolare, nei contesti storici dell’antica Grecia e della Roma arcaica risulta ormai ancora una volta dimostrato che grazie al passaggio che iniziò a distinguere tra omicidio volontario e omicidio involontario (ma prima ancora, soprattutto in Grecia, grazie al passaggio della necessità di risolvere le controversie relative all’avvenuta accettazione della *poine* in cambio della rinuncia alla vendetta), venne attivato il ricorso a soggetti terzi in ordine alla “corretta qualificazione del fatto, dai quali poi scaturiva l’autorizzazione a vendicarsi per mano privata».

<sup>29</sup> Y. THOMAS, “*Se venger au forum, Solidarité traditionnelle et système pénal à Rome*”, in *La Vengeance*, vol. III, a cura di G. Courtois, Paris, 1980, in cui si dà evidenza della presenza di prigionie private utilizzate per tutto il periodo della Repubblica.

<sup>30</sup> A. CAVANNA, “*Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*”, vol. II, Giuffrè, Milano, 2005, 14-15.

si attuino gli sconvenienti esiti dell'uso della forza, attraverso una trattativa in grado di condurre ad un accordo tra le parti protagoniste del conflitto<sup>31</sup>.

Secondo uno studio sulla composizione in epoca germanica, essa è prima di tutto un fatto che riguarda l'offeso – o per lui, i suoi parenti – e l'offensore: l'autorità pubblica ne è del tutto estranea. Proprio questa estraneità farà sì che, in alcuni casi, la composizione venga addirittura vietata laddove sia portata avanti in segreto, senza la presenza di un giudice<sup>32</sup>. L'intervento della Chiesa, con la condanna della pena di morte, cambierà radicalmente la situazione: il sistema delle composizioni comincia ad essere guardato anche da parte delle autorità regie con favore, un favore che cresce soprattutto quando viene introdotto il c.d. *fredum*, ovvero quella parte di composizione destinata al re e al conte, e che rappresenta una sorta di indennità per non aver adito l'autorità pubblica<sup>33</sup>.

Contestato durante il V-VI sec. d.C., nei secoli successivi il sistema della composizione, quale pratica consuetudinaria sentita e praticata tra le genti, ottiene progressivamente una legittimazione da parte delle autorità. L'aspetto che più di ogni altro pare doveroso sottolineare è che, sebbene le parti in conflitto si trovino a discutere di fronte a funzionari reali, a conti o ai loro messi, o, in alcuni casi, anche a rappresentanti della Chiesa, la composizione rimane un fatto di natura privata: non vi sono, infatti, prove che in tale periodo storico una composizione sia conclusa presso un tribunale. In quanto fatto privato, l'offeso può anche decidere di non accettare la composizione; in caso contrario, egli si assume l'impegno di rinunciare

---

<sup>31</sup> M. SBRICCOLI, "Giustizia criminale", in *Lo Stato Moderno in Europa* a cura di M. Fioravanti, Gius. Laterza & Figli, 2002, 165.

<sup>32</sup> Si riportano alcuni passi di N. D. FUSTEL DE COULANGES, "La composizione", cit., 63, al fine di comprendere meglio l'evoluzione della pratica compositoria: «Il Codice di Gundobado, redatto dai Burgundi alla fine del quinto secolo, non autorizza la composizione per l'omicida. Vi si dice espressamente che l'omicida "deve comporre solo con l'effusione del suo sangue". La composizione pecuniaria è ammessa solo per l'omicidio colposo e, in questo caso, essa non è una pena, è un'indennità. Bisogna fare attenzione alla maniera in cui il legislatore burgundo parla della composizione: "È giunto a nostra conoscenza che le famiglie fanno tra loro composizioni in segreto a proposito di diversi crimini; ne risulta che i crimini non sono più giudicati davanti alle leggi e che le popolazioni si permettono ogni sorta di violenza. Noi interdiciamo queste composizioni; se un giudice fa delle composizioni di questa sorta e rifiuta di giudicare seguendo i termini espliciti delle leggi, lo condanneremo all'ammenda"», o ancora: «Un editto del re Childeberto II d'Austrasia interdice espressamente la composizione: "L'autore del ratto sarà messo a morte [...] L'uomo che ha saputo uccidere deve apprendere a morire; non vogliamo che si riscatti, non vogliamo che componga". La predominanza del sistema delle composizioni sul sistema delle penalità non era dunque ancora assicurata nel sesto secolo».

<sup>33</sup> *Idem*. Per specificare, ancora: «il sistema delle composizioni, lungi dall'essere stato molto vigoroso all'entrata dei barbari e dall'essersi indebolito nei secoli successivi, fu molto contestato nel quinto e sesto secolo e crebbe, in séguito, di generazione in generazione, fino al nono. È sotto Carlomagno e Ludovico il Pio che il sistema delle composizioni acquisterà tutto il suo vigore».

ad ogni procedimento giudiziario nei confronti del responsabile, il quale sconta con l'accordo il proprio debito e la propria colpa<sup>34</sup>.

Come già accennato, tale sistema entrerà definitivamente in crisi nel tardo Medioevo, in coincidenza della nascita dei primi Stati assoluti e della loro rivendicazione del monopolio dell'uso della forza e dell'applicazione della legge<sup>35</sup>. A partire dal XVII secolo si va, dunque, gradualmente disperdendosi quel contatto tra vittima e offensore, generato proprio dal meccanismo della vendetta, che permetteva una riappacificazione tra le parti, riuscendo, con tutta probabilità, ad estinguere quella sofferenza che ancora oggi è presente nella stessa idea di pena.

Sapientemente è stato dimostrato che al fine di ridurre il carattere violento della pena, l'insita sofferenza del punire, sia necessario ricostruire il legame sociale tra le parti, riabilitare la capacità delle stesse alla relazione, proprio come avveniva durante le composizioni del passato<sup>36</sup>.

Se, quindi, la giustizia vendicatrice realizzava il contatto tra i gruppi avversari di vittima e aggressore, facendo sì che si mantenesse in vita il presupposto dell'esito compositivo-conciliatorio, la nuova giustizia penale va nella direzione opposta, prevedendo la separazione immediata del criminale dal resto della società e, soprattutto, dalla sua vittima<sup>37</sup>. Tale *modus operandi* rivela due principali conseguenze: da un lato viene a mancare la reale possibilità che il colpevole riesca a riabilitarsi, dall'altro si attua nei confronti della vittima la confisca per mano dello Stato del suo potere di perdonare.

Questa azione di separazione è certamente posta in buona fede; l'obiettivo è quello di ristabilire l'ordine turbato e allontanare il più possibile dalla vittima il soggetto che ha causato la sofferenza. La relegazione delle parti agli angoli del procedimento penale, tuttavia, non sortisce l'effetto sperato; la violenza insita nella conflittualità, in realtà, non viene isolata, bensì scaricata direttamente sull'offensore, il quale diviene un semplice oggetto di discussione all'interno del processo, ove spesso la giustizia si limita a stigmatizzarlo, impedendone la riabilitazione<sup>38</sup>.

---

<sup>34</sup> *Idem*. Interessante notare che: «Ogni composizione dava luogo alla redazione di un atto scritto, ma non bisogna figurarsi una decisione giudiziaria, emanata dall'autorità pubblica, decisione che sia redatta dal conte o in suo nome e che termini con un ordine di esecuzione. Non troviamo niente di simile nelle nostre raccolte di formule e questo riguarda il fatto che, apparentemente, nessun atto di questa natura era stato redatto dall'autorità pubblica in materia di composizione. L'atto che troviamo e, al contrario, di natura tutta privata».

<sup>35</sup> G. COSI, cit., 103.

<sup>36</sup> P. RICOEUR, *«Il diritto di punire»*, cit., 82-83.

<sup>37</sup> G. COSI, cit., 104.

<sup>38</sup> P. COSTA, *«La modernità penale fra secolarizzazione e permanenza del sacro»*, in *Valori e secolarizzazione nel diritto penale*, a cura di S. Canestrari - L. Stortoni, Bologna, 2009, 118.

Le cause del conflitto non vengono risolte e nemmeno è ricostruita la relazione sociale. Non c'è spazio per la redenzione e per il perdono. La vittima poi quasi mai è parte attiva del procedimento, anzi, assurge a spettatrice di una scena di cui non può reggere le sorti, a volte configurandosi unicamente quale fonte di informazione istruttoria. Essa viene completamente marginalizzata, tanto che addirittura nei riti alternativi come il patteggiamento non ha nessuna voce in capitolo: ad esempio, è con assoluta discrezionalità che il pubblico ministero può condizionare (e spesso non lo fa) l'accordo dello Stato con il reo al risarcimento della vittima. Come è stato sottolineato da diversi studiosi americani, l'espropriazione della vittima rispetto a ogni aspetto del conflitto si spinge fino a rendere del tutto influente l'opposizione alla pena di morte del colpevole che sia eventualmente espressa dai parenti delle vittime di omicidio, e questo può anche rappresentare per loro un secondo trauma.

La giustizia penale odierna sembra, dunque, spesso più rivolta alla coercizione che alla riabilitazione della relazione sociale; essa si disinteressa totalmente delle dinamiche intercorrenti tra le parti, quasi che l'ingresso di aspetti emotivi nel processo possa ostacolare l'accertamento della verità. La vittima non ha alcuna possibilità di spiegare le proprie aspirazioni in punto di modalità e forme di restituzione, e al reo non sembrano essere concessi mezzi sufficienti per riparare materialmente, ma soprattutto, moralmente al danno causato, permettendogli di assumersi la responsabilità di quanto compiuto.

L'aspetto che fa ben sperare è che accanto al principio retributivo e alla mitologica funzione rieducativa della pena, il sistema penale moderno ha introdotto una nuova nozione di giustizia, la c.d. giustizia riparativa: essa tende proprio a recuperare ciò che c'è di buono nel paradigma vendicativo, ovvero sia la relazione e il confronto tra le parti implicate nel conflitto, che ritornano così protagoniste dello stesso.

Il principale strumento applicativo della giustizia riparativa è rappresentato dalla mediazione penale, la quale recupera modalità di gestione del conflitto privatistiche, tentando di costruire un dialogo tra persona offesa dal reato e autore dello stesso. La mediazione mira, quindi, a mettere in pratica una giustizia intersoggettiva diretta a realizzare la riconciliazione morale del reo con la persona offesa e/o la riparazione materiale del danno cagionato<sup>39</sup>.

Ad oggi una mediazione penale "pura" – da intendersi come alternativa al processo – conosce pochi riconoscimenti nel contesto dell'ordinamento penale

---

<sup>39</sup> S. TIGANO, "Giustizia riparativa e mediazione penale", in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 2, 2006, 29.

italiano; le ragioni sono diverse, tra cui assume un certo peso il fatto che tale forma di risoluzione conflittuale va contro uno dei principi cardine del nostro ordinamento, ovvero il principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Altre esperienze europee sono, tuttavia, riuscite nell'intento di costruire un vero e proprio istituto della mediazione penale, capace di derogare a tale principio: in Francia, per esempio, la mediazione trova espresso riconoscimento nell'art. 41 del codice di procedura penale, norma che si relaziona al precedente art. 40, il quale sancisce il principio di opportunità dell'azione penale. Disposizioni simili si rintracciano poi nell'ordinamento tedesco, ove l'art. 153 del codice di procedura penale prevede una forma di astensione provvisoria dall'esercizio dell'azione penale (o altrimenti detta "archiviazione provvisoria") che ben si concilia con il "procedimento ad azione privata" ex art. 37 c.p.p. previsto per alcuni reati lievi.<sup>40</sup>

In Italia una forma di mediazione che risulta applicata con una certa regolarità è ravvisabile nella disciplina recata dall'art. 28 e ss. d.P.R. n. 448/88, la quale prevede la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni, al termine della quale, in caso di esito positivo del periodo di osservazione, il reato viene dichiarato estinto. Si tratta, in ogni caso, di una mediazione impropria, in quanto rappresenta un'alternativa rispetto alla sanzione e non, invece, anche rispetto al processo: e non è necessario avere letto Kafka per sapere che il processo è già una condanna a prescindere dal suo esito.

La convinzione che il ristabilimento del legame delle parti possa rivelarsi fecondo, oltre che per le stesse, anche per l'abbattimento delle problematiche attuali del sistema penale (crisi della funzione della pena, aumento di episodi di microcriminalità, incremento del carico giudiziario), ha comunque dato vita a diversi progetti di mediazione penale pura, soprattutto negli ultimi anni<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> M.C. DI GIANGI, "La mediazione penale quale metodo alternativo di soluzione del conflitto nella prospettiva comparatistica", contributo pubblicato sul sito [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 18.11.2010, 6; a ciò vanno aggiunte alcune considerazioni in ordine alla tipologia di reati per cui la tecnica della mediazione penale può configurarsi come la più confacente: in merito v. S. TIGANO, cit., 30: «Le tecniche conciliative sono più adatte, più possibili, quando i reati commessi non destino rilevante allarme sociale. Perlopiù, ciò appare realizzabile qualora vengano commessi delitti contro il patrimonio o contro la persona, di non particolare gravità. L'atteggiamento della vittima varia, infatti, in relazione al reato subito; di fronte a delitti particolarmente gravi è probabile che quest'ultima, oltre a non apparire affatto proclive verso soluzioni stragiudiziali, possa manifestare, almeno nell'immediatezza dei fatti, un atteggiamento vendicativo e voglia accertarsi che il colpevole venga punito ed espia le proprie colpe con sofferenza, giacché solo così può considerarsi appagato il sentimento di vendetta».

<sup>41</sup> Per un approfondimento specifico sul tema della mediazione penale e la sua attuazione v. G. MANNOZZI - A. LODIGIANI, "Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone", il Mulino, Bologna, 2015. Inoltre, pare interessante riportare quanto osservato da G. COSI, cit., 120, in merito ai vantaggi della mediazione, i quali sarebbero addirittura estensibili nel tessuto sociale: il

Se la mediazione penale avrà in futuro successo, tanto da sradicare la convinzione che per far fronte a fenomeni di crescente criminalità sia necessario inasprire le pene, non ci è al momento dato sapere.

Tuttavia, da quanto sopra emerge un dato assolutamente non scontato: vendetta-riconciliazione e mediazione penale presentano parecchi punti in comune.

Entrambe tendono a rendere protagoniste le parti, le sole in fondo a conoscere la vera estensione del trauma generato dal conflitto e i rimedi per curarlo; la vittima riacquista il controllo della vicenda, potendo negoziare la forma di riparazione che considera più idonea e verificare l'adempimento degli obblighi assunti; il reo, non più segregato dalla società e dalla vittima, riacquista la possibilità di riparare in un confronto diretto con la controparte.

Non solo, la mediazione può anche realizzare una sorta di purificazione del conflitto: l'affrontare gli avvenimenti che hanno generato la sofferenza può portare la vittima ad accettare le scuse del colpevole, e, altresì, anche a riacquistare la serenità perduta. Il reo, d'altra parte, che sia perdonato o meno, comprese le implicazioni del suo gesto e riparato materialmente e/o moralmente il danno, può ottenere riabilitazione sociale.

Mediazione penale e sistemi vendicatori si concentrano insomma sull'aspetto riparativo *inter partes* e non su quello strettamente retributivo, proprio della pena. Inoltre, sia nella mediazione penale che nei sistemi vendicatori la soluzione del conflitto è di tipo non aggiudicativo: non passa per la proclamazione di un vincitore e di un vinto attraverso il giudice; e come nella mediazione il mediatore ha solo il compito di indicare un percorso, nei sistemi vendicatori sono presenti figure neutrali, i saggi o gli anziani, che aiutano le parti a portare la controversia nei limiti di ragionevolezza e nei valori della comunità di riferimento perché si possa arrivare a una "giusta vendetta".

Una differenza potrebbe, tuttavia, essere vista nel fatto che la mediazione penale si propone di arrivare a un cambiamento della mente di vittima e reo, mentre i sistemi vendicatori si limitano a perseguire il ristabilimento dell'ordine turbato. Ci si potrebbe allora chiedere se veramente nei sistemi vendicatori sia del tutto assente la funzione rieducativa, posto che appare strano che il ristabilimento dell'ordine e il

---

coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione può, infatti, riuscire a lenire il senso di frustrazione e angoscia dell'intero gruppo sociale di riferimento: «Nel processo comunicativo, la comunità può davvero riacquistare un senso di sicurezza sociale attraverso due vie: da un lato, sapere cosa sia veramente accaduto serve a contenere il diffondersi di esagerazioni e inutili allarmismi; dall'altro, dei consociati effettivamente informati e consapevoli sono più propensi a ritenere che le istituzioni comprendano realmente le loro legittime preoccupazioni circa gli eventi che si verificano nel loro territorio».

risanamento del conflitto non porti come effetto collaterale, se non proprio una *metanoia*, quantomeno una rielaborazione delle parti sulle loro condotte.

Un'altra differenza potrebbe riscontrarsi nel fatto che la vendetta non è del tutto aperta alla verità, dato che spesso ammette la vicarietà, ovvero la possibilità che un soggetto diverso dall'offensore lo sostituisca (volontariamente o involontariamente) per riparare il torto; ma anche la giustizia si accontenta di una verità formale come la verità processuale, una verità che porta con sé tutta l'incompiutezza della condizione umana e che spesso è lontana dalla verità reale, quando addirittura non la capovolge in drammatici errori giudiziari.

In conclusione, apparirà del tutto evidente che i sistemi vendicatori non sono affatto confinabili al mondo delle barbarie, anzi, sarebbe del tutto opportuno domandarsi se attraverso l'esempio del fenomeno vendicativo – ovviamente, nel suo lato “buono” – la giustizia penale non possa a questo avvicinarsi maggiormente ed evolversi riscoprendo tra i suoi scopi, oltre a quello della difesa comune, anche quello della ristorazione della vittima.

### **Il lato oscuro della vendetta è ancora presente?**

Si è detto che il paradigma vendicatorio consta di due facce: la prima, quella certamente più conosciuta, è identificata nel desiderio alla ritorsione smisurata e violenta, l'altra, meno esplorata, si ritrova, invece, nell'idea di riconoscimento e conciliazione<sup>42</sup>.

L'esproprio definitivo della vendetta dalla disponibilità dei privati e dei gruppi da parte dello Stato ne ha permesso la manipolazione, affinché si garantisse l'attuazione di un sistema orientato alla prevenzione e al contenimento dei suoi eccessi. Al netto delle argomentazioni precedentemente riportate, secondo cui il sistema punitivo odierno non è in ogni caso riuscito a sganciarsi totalmente dalla violenza insita nella dinamica espulsiva che ricade sul singolo – ragion per cui il paradigma vendicatorio può ben dirsi ancora ontologicamente presente negli ordinamenti giuridici moderni – è innegabile che la violenza della vendetta sia ad oggi presente in misura ridotta rispetto al passato. Come visto, essa residua sottoforma di sofferenza psicologico-morale e forti incrostazioni si ravvisano anche

---

<sup>42</sup> Tale distinzione richiama la concezione della vendetta, tipica della scuola storica tedesca di fine Novecento, la quale, come riportato da K. TUORI, *“La vendetta secondo Albert Hermann Post. Tra positivismo giurisprudenziale e nuovi metodi dell'antropologia”*, in *Vindicta. Studi e testi sulla giustizia vendicativa*, a cura di P. di Lucia e R. Mazzola, Nomologica 7, LED, Milano, 2019, 71-77, distingue in: «(i) una forma originale di vendetta: una vendetta violenta con la fuga del delinquente dalla comunità [...] come unico mezzo per evitare la violenza; (ii) una forma di vendetta che si trasforma in una forma di composizione o riparazione».

nella funzione retributiva della pena, in cui non sempre il rischio di sproporzione è di fatto scongiurato<sup>43</sup>.

Pare doverosa un'ulteriore considerazione: seppur vero che l'acquisizione da parte dello Stato del monopolio della vendetta ha rappresentato un decisivo passaggio per la moderazione del suo rischio alla dismisura, le ragioni della progressiva rarefazione della sua deriva violenta sono plurime e diverse, riconducibili, per esempio, a fattori religiosi – valga così l'impegno della Chiesa cattolica nella diffusione del messaggio evangelico e nel censimento e nella composizione dei conflitti<sup>44</sup>- e, soprattutto, allo sviluppo e al radicamento culturale della difesa dei diritti umani.

Tutto quanto sopra espresso, consente di affrontare un'altra questione: ad oggi esistono realtà in cui è ancora radicato un sistema vendicatorio la cui estrinsecazione avviene per mezzo di atti di natura sproporzionata e tipicamente violenta? La domanda ad un primo approccio potrà risultare banale, posto che è risaputa l'esistenza di comunità in cui sono ancora molto presenti forme di giustizia di tipo privatistico che si rifanno esplicitamente al meccanismo vendicatorio, specialmente ove non sia nemmeno prevista al vertice una gestione statale e centralizzata della giustizia; tuttavia, la questione potrà diversamente presentare profili di rilevanza, laddove sia posta avendo come campo specifico di indagine lo Stato moderno, proprio quella stessa entità che si è autoproclamata come la principale garante del mantenimento delle derive violente tipiche del paradigma vendicatorio.

Basterà volgere lo sguardo al continente americano per trovare strutture punitive che sono ancora legate all'idea del sangue come forma di risoluzione conflittuale. La pena di morte, mantenuta in ben ventotto Stati<sup>45</sup>, ne è un limpido esempio. Ovviamente gli Stati Uniti non sono l'unico Paese al mondo in cui la

---

<sup>43</sup> R. BARTOLI, cit., 98.

<sup>44</sup> O. NICCOLI, "Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione nella prima età moderna", in *Studi storici*, XL, 1999, 219-261.

<sup>45</sup> Attualmente la pena di morte è prevista in 28 Stati con le seguenti modalità: *Alabama*: iniezione letale, sedia elettrica, ipossia da azoto; *Arizona*: camera a gas, iniezione letale; *Arkansas*: iniezione letale, sedia elettrica; *California*: camera a gas, iniezione letale; *Florida*: iniezione letale, sedia elettrica; *Georgia*: iniezione letale; *Idaho*: iniezione letale; *Indiana*: iniezione letale; *Kansas*: iniezione letale; *Kentucky*: iniezione letale, sedia elettrica; *Louisiana*: iniezione letale; *Mississippi*: camera a gas, iniezione letale, ipossia da azoto, fucilazione; *Missouri*: camera a gas, iniezione letale; *Montana*: iniezione letale; *Nebraska*: iniezione letale; *Nevada*: iniezione letale; *North Carolina*: camera a gas, iniezione letale; *Ohio*: iniezione letale, sedia elettrica; *Oklahoma*: fucilazione, iniezione letale, ipossia da azoto sedia elettrica; *Oregon*: iniezione letale, camera a gas; *Pennsylvania*: iniezione letale; *South Carolina*: iniezione letale, sedia elettrica; *South Dakota*: iniezione letale; *Tennessee*: iniezione letale, sedia elettrica; *Texas*: iniezione letale; *Utah*: fucilazione, iniezione letale; *Virginia*: sedia elettrica, iniezione letale; *Wyoming*: iniezione letale, camera a gas.

massima pena è stata mantenuta nell'assetto ordinario della legislazione punitiva; tuttavia, è alla luce dell'immagine democratica che l'America si è (e le è stata) cucita addosso – tanto da esser unanimemente riconosciuta come “la culla della democrazia” – che si intravede tutta la contraddittorietà di tale scelta. Un'antinomia che, se da un lato spinge a voler riflettere sulle profonde ragioni che la sottendono – soprattutto, per un Paese che è figlio della cultura occidentale – dall'altro rafforza l'idea che il paradigma vendicatorio si trovi ancora celato, nelle sue molteplici sfaccettature, nelle pieghe degli ordinamenti giuridici del presente.

Per non restare in superficie, indispensabile è a questo punto qualche accenno in merito ai motivi che sono emersi alla base della mancata abolizione della pena di morte in America. Sul punto, si farà riferimento al recente contributo in materia offerto dal sociologo scozzese D. Garland, nel suo libro *“Peculiar Institution: America's Death Penalty in an Age of Abolition”*<sup>46</sup>.

Riassumendo massimamente il suo pensiero, Garland individua due macro ragioni, che in qualche modo esulano dalla convinzione comune secondo cui la pena di morte rappresenterebbe un deterrente al compimento di crimini efferati: innanzitutto, una delle motivazioni è di natura sostanzialmente “politica”, la quale a sua volta può essere scissa in due principali sotto categorie: la prima, riposa sull'assetto giuridico federale e si rintraccia nella conscia detenzione del potere di uccidere da parte delle autorità locali come strumento di rivendicazione del potere sullo stato centrale; la seconda, invece, si inserisce in una dimensione comunicativa, in cui la pena di morte è più che altro vista in potenza, riguarda cioè “soprattutto le minacce e non le azioni, l'anticipazione della morte e non la messa in atto delle esecuzioni”<sup>47</sup>.

L'aspetto che pare maggiormente interessante è, tuttavia, un altro: Garland osserva come l'applicazione della pena di morte nei diversi Stati che ancora la mantengono si articola differentemente a seconda dello strato socio-culturale e politico che la legittima; a questo proposito è stato osservato che:

«queste differenze tra Stati abolizionisti e non abolizionisti e tra gli stessi Stati non abolizionisti vengono spiegate osservando come esista una sorta di corrispondenza, da un lato, tra abolizionismo/riduzione della pena di morte e alcuni fattori socio-politici quali il consolidamento di un apparato di governo forte, la realizzazione di politiche basate sulla spesa sociale, la sussistenza di un alto livello culturale e di un'integrazione sociale e razziale, e, dall'altro, una corrispondenza tra non abolizionismo/utilizzo massiccio della pena di morte e debolezza dell'apparato di

---

<sup>46</sup> D. GARLAND, *Peculiar Institution: America's Death Penalty in an Age of Abolition*, Belknap Press of Harvard University Press, 2010, traduzione italiana a cura di S. Salardi, Il Saggiatore, Milano, 2013.

<sup>47</sup> D. GARLAND, cit., 347.

governo, politiche liberiste, disgregazione sociale, individualismo, basso livello culturale»<sup>48</sup>

Nelle comunità conflittuali, in cui dilaga la diseguaglianza, l'inimicizia, la paura e il forte individualismo, la pena di morte è, dunque, maggiormente praticata (e, purtroppo, anche più eseguita). In tali società lo Stato, proprio per contenere la carica conflittuale esistente nel tessuto sociale, si assume il ruolo di catalizzatore della violenza, fino a prevedere una sanzione estrema. In sostanza, in tali Stati il mantenimento della pena di morte sembra aver reso visibile la definitiva concentrazione del monopolio della violenza nelle mani del potere pubblico.

Tali considerazioni muovono anche ad altri interrogativi: se la società e la cultura di un popolo si rispecchia nella sua dimensione punitiva, pare naturale affermare che le ragioni del mantenimento di forti derive violente del paradigma vendicativo siano intrinsecamente legate ad elementi socio-culturali.

Si tratta di una questione che certamente afferisce maggiormente ad aspetti di natura antropologica e sociologica, tuttavia, qualche considerazione preliminare potrà esser formulata, se non altro per confutare la presenza del paradigma vendicativo all'interno delle società moderne e sfatare, così, il mito che esso appartenga ad un remoto passato.

Senza andare oltreoceano, sarà sufficiente attraversare il mare Adriatico e raggiungere il territorio albanese per realizzare che la vendetta è ancora praticata nelle stesse forme e modalità di un tempo lontano, appartenente, addirittura, a epoche ben precedenti al XV secolo, quando Leke Dukagjini, condottiero albanese celebre per aver resistito prepotentemente all'invasione ottomana, sistematizzò in un vero e proprio codice le principali regole comportamentali delle comunità locali<sup>49</sup>.

Quel codice, conosciuto come Kanun, è resistito fino ai giorni nostri e trova, in alcune zone delle montagne dell'Albania, ancora una consolidata applicazione, che pare addirittura essersi rafforzata durante gli anni Novanta, in seguito alla dissoluzione della dittatura comunista di Enver Hoxha, il quale aveva cercato – senza successo – di smantellare l'architettura comportamentale impressa in tale codice, considerata allora un vero e proprio pericolo per lo Stato.

---

<sup>48</sup> R. BARTOLI, "David Garland, *La pena di morte in America. Un'anomalia nell'era dell'abolizionismo. Riflessioni a margine del libro*", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n.1/2014, 451.

<sup>49</sup> L'attuale testo è, in realtà, il frutto di un'opera di ricostruzione filologica realizzata dal frate francescano Shtjefen Konstantin Gjecov, il quale, dopo l'indipendenza dall'Impero Ottomano nel 1912, si occupò della trascrizione delle disposizioni del Kanun, dandogli una forma sistematica.

Il Kanun, al pari del codice barbaricino<sup>50</sup>, rappresenta un esempio di ordinamento interno alla società civile che non deriva da una fonte legislativa e che, anzi, è in aperto contrasto col codice dello Stato, ma non per questo è meno efficace.

La logica della vendetta albanese risponde a tre momenti principali: l'omicidio, la tregua e la pacificazione.<sup>51</sup> La prima fase è quella in cui si esprime in tutta la sua forza la *lex talionis*, nell'ambito della quale si distinguono la *hakmarrje*, termine che descrive l'idea che ad un qualsiasi sopruso si debba necessariamente rispondere arrecando fastidio o danno, e la *gjk marrje*, termine che, invece, si inserisce in una dimensione più simbolica che evoca "il versar sangue" per rispondere all'offesa più grave, ovverosia quella di omicidio.

Il secondo momento, quello della tregua, è forse l'aspetto che caratterizza maggiormente il sistema penale albanese: è prevista per consentire alla famiglia dell'omicida di organizzare la propria difesa e la tradizione vuole che alla richiesta di una pausa dal compimento della vendetta seguano degli obblighi per chi l'ha ricevuta, quali ad esempio il partecipare alle esequie del defunto. Seppur di rado, a tale fase può seguire quella della pacificazione; non si tratta però di scegliere tra un risarcimento e la morte, in quanto secondo la cultura albanese il sangue deve necessariamente essere lavato con il sangue, motivo per cui si può giungere ad una pacificazione, solo nel momento in cui siano già stati compiuti diversi omicidi vendicatori tra le famiglie (*fis*) in conflitto<sup>52</sup>:

«La terza fase prevedeva la pacificazione. Era questa la decisione più difficile, a cui si giungeva raramente e solo a patto che fossero intercorsi molti omicidi.

Prevedeva il pagamento del "prezzo del sangue" e concludeva il ciclo della vendetta. Elargito sotto forma di compenso, il prezzo del sangue non era considerato come risarcimento poiché, come testimoniato da Westemark, nel contesto della vendetta era ritenuta una pratica riprovevole scambiare il sangue di un parente con beni materiali. Il risarcimento veniva accettato quale simbolo di un'unione fraterna, suggello di un patto che mutava di segno la relazione fra gli avversari, risolvendo il conflitto in alleanza. Il rito conclusivo prevedeva il mescolamento del sangue.

Durante il banchetto che seguiva la cerimonia del perdono, qualche goccia di sangue dei due capifamiglia veniva versata nell'acquavite, bevuta incrociando i bicchieri. Si rappresentava così, in forma simbolica, il legame imperituro che avrebbe unito le due famiglie [...].»

---

<sup>50</sup> Per approfondimenti si rimanda a A. PIGLIARU, "Il codice della vendetta barbaricina", introduzione di B. Meloni, Il Maestrale, Nuoro, 2006.

<sup>51</sup> P. RESTA, "Pensare il sangue. La vendetta nella cultura albanese", Meltemi, Roma, 2002.

<sup>52</sup> P. RESTA, cit., 94-95.

La logica del sangue che chiama il sangue non è ancora stata abbandonata. Lo testimonia da ultimo una sentenza del 2017 della Corte di Appello di Ancona che ha riconosciuto la tutela umanitaria ad un cittadino albanese, annullando l'ordinanza di espulsione del Tribunale di prime cure: egli non sarebbe, infatti, potuto rientrare nel proprio paese di origine a causa della vendetta di sangue che interessava la sua famiglia. Non è nemmeno insolito che, tra le montagne del nord dell'Albania, un "condannato" alla vendetta non esca di casa da anni: la *gjkmarrje* è, infatti, praticabile soltanto al di fuori dell'abitazione dove risiede la famiglia dell'offensore.

Nonostante l'Albania oggi vada configurandosi sempre più come un vero e proprio Stato di diritto, tanto da essere non lontana dall'adesione all'Unione Europea, la vendetta del Kanun è, quindi, ancora piuttosto praticata. Lo Stato non sembra in grado di incidere in modo decisivo su tale radicamento culturale, anzi, è proprio la debolezza delle politiche economiche e punitive messe in atto dal governo albanese a rendere ancora più complessa l'asportazione definitiva della vendetta del sangue<sup>53</sup>.

Potrà sembrare allora che la vendetta proliferi qualora accanto ad uno Stato assente, o in uno in cui, diversamente, non si riponga sufficiente fiducia, viva una cultura fortemente caratterizzata dalla difesa dell'onore, come principio reggente le dinamiche sociali.

Sicuramente in molti casi tale assunto trova una corrispondenza nel reale, tuttavia, non rappresenta un universale. Altra testimonianza della presenza del paradigma vendicativo nelle società del presente, e soprattutto, in questo caso, anche nella struttura statale, è rinvenibile nel Codice penale iraniano. L'Iran, certamente, configura un'ipotesi di indagine molto diversa per storia e cultura rispetto al mondo occidentale, tuttavia, pare interessante – e allo stesso tempo sconvolgente – evidenziare che in tale contesto sia ancora deliberatamente legittimata la legge del taglione, la primitiva forma di limitazione della dinamica vendicativa.

Il sistema penale iraniano attua una classificazione interna che rispecchia la tipologia di sanzione prevista: Hudud, Qisàs, Diyat e Ta'zirat rappresentano le quattro macrocategorie a cui far riferimento per stabilire la sanzione da applicare all'offesa. Tra queste, "Qisàs", è espressione di *talio*, da intendersi come "principio di uguaglianza" nella retribuzione; infatti, il "Qisàs" rappresenta l'idea che i criminali

---

<sup>53</sup> A nulla è valsa la misura prevista dal Codice penale ex art. 78, il quale stabilisce che l'omicidio preterintenzionale sia condannato dai quindici anni ai vent'anni di reclusione. Oltretutto, è anche stabilito che l'omicidio a scopo di vendetta o vendetta di sangue è condannato con una pena non inferiore a vent'anni fino all'ergastolo.

debbano ricevere la “punizione” nella forma esatta di quanto commesso. È questo un principio che risponde al comando di Allah (Al-Baqarah 2:78):

«O voi che credete, in materia di omicidio vi è stato prescritto il taglione: libero per libero, schiavo per schiavo, donna per donna».

Il sistema penale, e, in generale, tutto il diritto iraniano, è fatto derivare direttamente dalla rivelazione maomettana<sup>54</sup>. Le principali fonti del diritto sono, infatti, il Corano e la Sunna, quali strumenti per l'applicazione della Sharia<sup>55</sup>. Si è di fronte ad una dimensione giuridica e punitiva che è, quindi, strettamente correlata alla cultura religiosa: la pena è, prima di tutto, una risposta al peccato, tanto che il reato costituisce una vera e propria offesa contro Dio, prima che contro l'altro.

Ma secondo la Sharia il “Qisàs” non si applicherebbe solo per l'omicidio volontario. Nella pratica, non è inusuale l'applicazione della legge del taglione contro le c.d. “bodily injuries”, ovvero contro tutte quelle azioni che volontariamente provocano un'offesa corporale: *“under Islamic law, a person who has suffered from intentionally caused injuries resulting in amputation of body organs, infliction of wounds and blinding is entitled to seek retaliation, and death penalty could be imposed by way of retaliation for intentional homicide upon the request of the heirs of the victim”*.<sup>56</sup>

Le pagine di cronaca recente non mancano di riportare sentenze da parte dei tribunali iraniani che prevedono condanne in applicazione del Qisàs, e non si tratta soltanto di condanne a morte – spesso, purtroppo, rivolte anche nei confronti di soggetti minorenni – ma anche di pene di natura corporale: noto il caso, riportato

---

54 Per approfondimenti v. P.F. CUZZOLA, *“Il Diritto Islamico”*, Primiceri Editore, Padova 2013, 34 ss.; H. M. RAMADAN, *“Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary”*, Altamira Press, Lanham, 2006; D. NORCLIFFE, *“Islam: Faith and Practice”*, Sussex Academic Press, Portland 1999, pp. 16 – 19.

55 F. L. RAMAIOLI, *“La funzione della pena tra occidente e mondo islamico: una prospettiva teleologica”*, in *Rivista Dignitas*, Sesta Opera San Fedele, Milano, 2016, riassume in breve il concetto di Sharia: «il sistema legale e religioso che regola la vita del fedele musulmano, di diretta derivazione coranica e tradizionale, in quanto trova le proprie fonti primarie di derivazione dal Corano e dalla Sunna, o, [diversamente dalla] tradizione, che si compone dei racconti della vita di Maometto, o hadith. Nonostante alcune previsioni siano chiaramente determinate dal testo sacro, come per esempio le quote ereditarie spettanti alla donna o la pena per l'apostasia, per altre questione il contenuto precettivo sharaitico è di difficile ricostruzione, per esempio vista la grande quantità di raccolte di hadith non tutte dotate della medesima credibilità. Letteralmente il termine significa “via che porta all'acqua”, appunto per identificarne immediatamente la prospettiva salvifica, attraverso un simbolo di facile decifrazione: in un ambiente per lo più desertico, la via che porta all'acqua può essere la via che conduce alla salvezza, così come i precetti derivati dalla Rivelazione maomettana conducono il fedele, e la Umma in generale, alla salvezza».

56 M. H. TAVANA, *“Three decades of Islamic Criminal Law legislation in Iran: legislative history analysis with emphasis on the Amendments of the 2013 Islamic Penal Code”*, in *EJIMEL*, vol. 2, 2014, 25.

qualche anno fa da parte dell'associazione "*Nessuno Tocchi Caino*", di un uomo originario del Qorveh, provincia del Kurdistan, che era stato accecato da parte delle autorità in esecuzione di una sentenza penale, per aver questo lanciato della calce sulla faccia della nipote, rendendola cieca. Quest'ultimo rappresenta soltanto un esempio tipico della dinamica "occhio per occhio"; non c'è, quindi, soltanto la pena di morte, ma anche torture, amputazioni, fustigazioni e altre punizioni crudeli e disumane, in aperto contrasto con il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici che l'Iran ha ratificato.

L'Iran rappresenta l'emblematico caso di uno Stato in cui la logica vendicativa è ancora presente in tutta la sua portata violenta; non sono nemmeno previste delle limitazioni alla vendetta, la quale, anzi, risulta legittimata dallo Stato stesso, fino a prevedere la pena massima anche nei confronti di soggetti minorenni.

Secondo quanto emerso dal rapporto annuale di "*Nessuno Tocchi Caino*" sulla pena di morte e sullo stato dei diritti umani, solo nell'anno 2019 si sono registrate almeno 254 esecuzioni (e nel 2018 ben 327); tra queste, 6 sembrano aver riguardato giovani che al momento della commissione del reato e, purtroppo, anche al momento dell'esecuzione, erano minorenni.

Eppure non va dimenticata la c.d. "*Diyat*", letteralmente "il prezzo del sangue", che rappresenta proprio la possibilità per l'offeso di "perdonare" il responsabile del torto, e ottenere, altresì, una riparazione di natura pecuniaria che si sostituisca alla pena corporale prevista dalla *Qisàs*.

Ecco così che il meccanismo vendicativo trova rappresentazione in Iran nella sua duplice faccia, sia quella più cruenta che quella più rivolta al perdono. Lo stesso versetto citato poco sopra, infatti, prosegue così:

«E colui che sarà stato perdonato da suo fratello, venga perseguito nella maniera più dolce e paghi un indennizzo: questa è una facilitazione da parte del vostro Signore, e una misericordia. Ebbene, chi di voi, dopo di ciò, trasgredisce la legge, avrà un doloroso castigo».

La duplice dinamica afflizione-conciliazione è l'espressione più tipica del paradigma vendicativo; in ogni società orientata ad una giustizia di questo tipo la componente violenta lascia sempre spazio alla composizione e al perdono. Per quanto il sistema punitivo permetta il ricorso a punizioni contrarie al senso di umanità e dignità della persona è stato dimostrato che, in ogni caso, in Iran, sono più

numerose le famiglie delle vittime di omicidio che hanno optato per il perdono o per forme di risarcimento pecuniarie che quelle che hanno scelto la pena di morte<sup>57</sup>.

In conclusione, anche ad una analisi sommaria, appare evidente come la cultura e la tradizione di un popolo incidano fortemente sulla dinamica punitiva. Ad oggi, la progressiva crisi del sistema sanzionatorio, il persistente dibattito sugli scopi della pena, la mitologia di una sua presunta funzione rieducativa che pretende - di fatto - di attuarsi attraverso la repressione del reo, la dimostrata presenza di forme punitive che ammettono ancora modalità violente e contrarie al senso di umanità, nonché il rischio di probabili ricadute - favorite da un *humus* sociale in conflitto - anche all'interno di uno Stato dichiaratamente democratico e rispettoso dei principi e dei diritti dell'uomo, offrono l'occasione per interrogarsi maggiormente sulla vendetta, un concetto che viene spesso superficialmente visto come l'antitesi del diritto, come l'arbitrario esercizio della violenza tra privati capace di sfuggire a qualunque controllo di tipo sociale ma che, invece, ha sorprendenti punti di collegamento con i moderni istituti della mediazione penale e della *restorative justice*, collegamenti che sarebbe opportuno prender più sul serio, per evitare inclinazioni violente della dinamica punitiva e costruire il sistema penale del futuro.

---

<sup>57</sup> Secondo quanto emerso dal rapporto annuale dell'associazione "*Iran Human Rights*" la tendenza a perdonare è in aumento: nel 209 i casi di perdono - da intendersi come tale indipendentemente dal riconoscimento di una somma di denaro a titolo di risarcimento - sono stati 374, rispetto ai 272 del 2018, dei 221 del 2017 e dei 232 del 2016.

## BIBLIOGRAFIA

AURELI F. - COZZOLINO R. - CORDISCHI C. - SCUCCHI S., *Reindirizzamento dell'aggressione contro i parenti dell'aggressore tra i macachi giapponesi: espressione di un sistema vendicativo?*, in *Antropologia della vendetta* a cura di G. Lorini e M. Masia, Università degli Studi di Cagliari – Pubblicazioni del dipartimento di Giurisprudenza, Serie II, 4, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015.

BERNI S. – COSI G., *Fare giustizia. Due scritti sulla vendetta*, Giuffré, Milano, 2014.

BARTOLI R., *Vendetta, amnistia, riconciliazione e punizione tra memoria e oblio*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale Contemporaneo*, "Tempo, Memoria e Diritto Penale", Bologna, Febbraio/Marzo 2018.

BARTOLI R., *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale* n. 1/2016.

BARTOLI R., *David Garland, 'La pena di morte in America. Un'anomalia nell'era dell'abolizionismo. Riflessioni a margine del libro*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n.1/2014.

CANTARELLA E., *Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assassinio?*, BUR Saggi, Milano, 2007.

CANTARELLA E., *Senza vendetta nella sala morrete!*, in *La Giustizia Vendicativa* a cura di P. di Lucia e L. Mancini, Jura – Temi e Problemi del Diritto, Edizioni ETS, Pisa, 2015.

CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. II, Giuffré, Milano, 2005.

COSTA P., *La modernità penale fra secolarizzazione e permanenza del sacro*, in *Valori e secolarizzazione nel diritto penale*, a cura di S. Canestrari – L. Stortoni, Bologna, 2009

CURI U., *Il colore dell'inferno*, Bollati Boringhieri editore, Torino, 2019.

CUZZOLA P.F., *Il Diritto Islamico*, Primiceri Editore, Padova 2013.

DE COULANGES N. D. F., *La Monarchie franque*, Librairie Hachette, Paris, 1888; trad. italiana (parziale) di Lucia Bellucci, *La composizione*, in *La Giustizia Vendicativa* a cura di P. di Lucia e L. Mancini, Jura – Temi e Problemi del Diritto, Edizioni ETS, Pisa, 2015.

DI GIANGI M.C., *La mediazione penale quale metodo alternativo di soluzione del conflitto nella prospettiva comparatistica*, contributo pubblicato sul sito [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 2010.

FICHERA A., *Storia della vendetta. Arte della vendetta e vendetta nell'arte*, La Lepre Edizioni, Roma, 2017.

GARLAND D., *Peculiar Institution: America's Death Penalty in an Age of Abolition*, Belknap Press of Harvard University Press, 2010, traduzione italiana a cura di S. Salardi, Il Saggiatore, Milano, 2013.

GIRARD R., *La violence et le sacré*, Grasset, Paris, 1972; traduzione italiana di Ottavio Fatica e Eva Czerkl, *La violenza e il sacro*, Adelphi, Milano, 1980, 2008.

MANNOZZI G. - LODIGIANI A., *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna, 2015.

MIUR E., *Mad Blood Stirring, Vendetta & Faction in Friuli during the Renaissance*, in *Memorie storiche forogiuliesi*, diretta da A. Battistella, R. Della Torre, G. Fogolari, P.S. Leicht e L. Suttina, v. 73, 1993.

NICCOLI O., *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione nella prima età moderna*, in *Studi storici*, XL, 1999.

NORCLIFFE D., *Islam: Faith and Practice*, Sussex Academic Press, Portland 1999.

PIGLIARU A., *Il codice della vendetta barbaricina*, Edizioni il Maestrale, Nuoro, 2006.

PIGLIARU A., *La vendetta barbaricina*, in *La Giustizia Vendicativa* a cura di P. di Lucia e L. Mancini, Jura – Temi e Problemi del Diritto, Edizioni ETS, Pisa, 2015.

POVOLO C., *Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali nell'Europa medievale e moderna. Un approccio antropologico-giuridico*, in *Gordan Ravančić (ed.), Our Daily Crime. Collection of Studies*, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2014.

RAMADAN H.M., *Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary*, Altamira Press, Lanham, 2006.

RAMAIOLI F.L., *La funzione della pena tra occidente e mondo islamico: una prospettiva teleologica*, in *Rivista Dignitas*, Sesta Opera San Fedele, Milano, 2016.

RESTA P., *Pensare il sangue. La vendetta nella cultura albanese*, Meltemi Editore, Roma, 2002.

RICOEUR P., *Il diritto di punire*, a cura di L. Alici, Editrice Morcelliana, Brescia, 2012.

ROULAND N., *Anthropologie juridique*, Presses Universitaires de France, Paris, 1992; traduzione italiana di Roberta Aluffi Beck-Peccoz, *Antropologia giuridica*, Giuffrè, Milano, 1992.

SBRICCOLI M., *Giustizia criminale*, in *Lo Stato Moderno in Europa* a cura di M. Fioravanti, Gius. Laterza & Figli, 2002.

SCIACCA F., *Il potere della vendetta. Quattro lezioni*, Edizioni Albo Versorio, Milano, 2018.

SCIONTI F., *Pratiche giuridiche locali. Il paradigma vendicatorio della faida garganica*, in Antonio De Lauri, *Antropologia giuridica. Temi e prospettive di ricerca*, Mondadori, Milano, 2013.

SABORIT I.T., *La vendetta nell'ordinamento vendicatorio*, in *La Giustizia Vendicatoria* a cura di P. di Lucia e L. Mancini, Jura – Temi e Problemi del Diritto, Edizioni ETS, Pisa, 2015.

TAVANA M.H., *Three decades of Islamic Criminal Law legislation in Iran: legislative history analysis with emphasis on the Amendments of the 2013 Islamic Penal Code*, in EJIMEL, vol. 2, 2014.

TIGANO S., *Giustizia riparativa e mediazione penale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 2, 2006.

THOMAS Y., *Se venger au forum, Solidarité traditionnelle et système pénal à Rome*, in *La Vengeance*, vol. III, a cura di G. Courtois, Paris, 1980.

TUORI K., *La vendetta secondo Albert Hermann Post. Tra positivismo giurisprudenziale e nuovi metodi dell'antropologia*, in *Vindicta. Studi e testi sulla giustizia vendicatoria*, a cura di P. di Lucia e R. Mazzola, Nomologica 7, LED, Milano, 2019.

WEITEKAMP E., *The history of restorative justice*, in *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime* a cura di G. Bazemore and L. Walgrave, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1999.

WESTERMARCK E. A., *The Essence of Revenge*, in *Mind*, 27, 1898, 289- 310; traduzione italiana di Riccardo Mazzola (2015), *L'essenza della vendetta*, in *La Giustizia Vendicatoria* a cura di P. di Lucia e L. Mancini, Jura – Temi e Problemi del Diritto, Edizioni ETS, Pisa, 2015.